

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZAMPA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati contenuti nel rapporto della fondazione Cittalia — Centro europeo di studi e ricerche per i comuni e le città dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) « Da residenti a cittadini. Il diritto di cittadinanza alla prova delle seconde generazioni » del 5 luglio 2012, nel 2029 saranno due milioni i minori stranieri residenti in Italia, di cui un milione e 770.000 nati nel nostro Paese, ma soltanto il 7 per cento di essi diventerà cittadino italiano, ai sensi delle norme vigenti sulla cittadinanza. Il rapporto segnala, inoltre, che nel 2029 raddoppierà il numero di minori stranieri residenti nelle città italiane, passando dall'attuale 9,7 per cento al 20,7 per cento, cioè due minori su dieci saranno di origine straniera. La legge italiana, infatti, non prevede il riconoscimento del diritto di cittadinanza per il semplice fatto di essere nati in Italia. La

condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è strettamente legata alla condizione dei genitori: solo se i genitori, dopo dieci anni di residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli. Altrimenti la legge prevede che questi ultimi possano fare richiesta di cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno di età (e non oltre il compimento del diciannovesimo anno) a condizione, però, che siano in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente nel territorio italiano. Senza rispettare questa condizione, cosa peraltro non semplice dal punto di vista burocratico e della documentazione da fornire, la cittadinanza non è concessa e si corre il rischio di essere considerati clandestini, con obbligo di lasciare l'Italia. Le nostre sono le norme più severe tra tutte quelle adottate dalle grandi democrazie europee. In altri Paesi l'acquisizione della cittadinanza può

avvenire immediatamente alla nascita, anche se si prevedono determinate condizioni. In Francia, ad esempio, ogni bambino nato in territorio francese da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a tale data, ha la propria residenza nel Paese o se vi ha avuto la propria residenza abituale per un periodo di almeno cinque anni, non importa se continuo o discontinuo, dall'età di undici anni in poi. Inoltre l'acquisizione automatica può essere anticipata a sedici anni con una semplice dichiarazione dello stesso interessato o può essere chiesta per lui dai genitori a partire dai tredici anni, con il requisito della residenza abituale spostato in questo caso all'età di otto anni. Dal 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato. Un bambino nato nel Regno Unito acquista la cittadinanza se uno dei genitori, al momento della sua nascita, è cittadino britannico o se comunque risiede nel Paese a tempo indeterminato. Se al momento della nascita i genitori invece non sono cittadini britannici e non si sono nemmeno stabiliti nel Regno Unito, la persona nata nel territorio nazionale può vedersi riconosciuta la cittadinanza in diversi altri casi, il più immediato dei quali è legato al semplice fatto di aver vissuto nel Paese per i dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per più di novanta giorni. In Italia siamo sostanzialmente fermi allo *jus sanguinis*, all'idea

della cittadinanza che deriva solo dal sangue, dall'appartenenza etnica, e non, come dovrebbe essere, dalla partecipazione quotidiana a una società, quella del Paese dove si è nati o cresciuti. Se venisse modificata la legge vigente sulla cittadinanza basandosi sullo *ius soli* invece che sullo *ius sanguinis*, nel 2029 l'86 per cento del totale dei minori stranieri residenti diventerebbe cittadino italiano, invece che solo il 7 per cento. Se venisse riconosciuta la cittadinanza ai figli di genitori residenti in Italia almeno da un anno, si registrerebbe un cambio di prospettiva nettissimo con effetti positivi sulla riduzione dell'esclusione dei giovani stranieri e delle disparità di trattamento, garantendo maggiore accesso a diritti e a servizi legati allo *status* di cittadini. È risaputo che il mancato possesso della cittadinanza italiana da parte di un gran numero di minorenni stranieri frequentanti la scuola dell'obbligo in Italia costituisce un elemento di discriminazione e una causa di maggiori difficoltà per la strutturazione di una personalità equilibrata all'interno del gruppo di coetanei. Inoltre, la condizione di non cittadinanza rappresenta un serio ostacolo al loro inserimento nella società nella quale vivono e alla quale appartengono di fatto senza farne parte di diritto. Negli ultimi tempi è maturata presso l'opinione pubblica, ma anche tra i più alti livelli istituzionali, la consapevolezza che la questione relativa alla cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori stranieri non sia più rinviabile. Pertanto obiettivo di questa proposta di legge è consentire a chi nasce in Italia, parla l'italiano, frequenta le scuole italiane e condivide le leggi del Paese, di essere italiano a tutti gli effetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno »;

b) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. — 1. Il minore straniero figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

ART. 3-*ter*. — 1. I minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio della Repubblica, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, i minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano

per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, acquisiscono la cittadinanza qualora sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) la presenza continuativa dei minori nel territorio della Repubblica da almeno due anni;

b) la frequenza da parte dei minori di corsi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado appartenente al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero il compimento da parte dei minori di un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;

c) la presa in carico dei minori, per un progetto di assistenza e di integrazione, da parte di un ente pubblico o privato;

d) il possesso da parte del minore di un grado sufficiente di conoscenza della lingua italiana.

2. I minori di cui al comma 1 possono presentare personalmente la domanda per ottenere la cittadinanza italiana ».

